

Publicato il 22/05/2018

N. 05685/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 14489/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 14489 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ylenia Annona, Ardovino Massimiliano, Barone Simona, Brosio Claudio, Capoluongo Raffaele, Catania Laura, Colantoni Noemi, Costagliola Camilla, Di Geronimo Cristina, Fiori Riccardo Michelangelo, Fusco Michele Antonio, Girardi Mario, Iannella Ottorino, Maniglia Giorgio, Marino Vincenza, Marra Mario, Montano Cuono, Mozzi Giambattista, Mura Piero Francesco, Musilli Davide, Niceta Valeria, Pellegrino Concetta, Pia Fabio, Pilade Giusy, Romano Paola, Schemmari Carlotta, Schiavone Danilo, Serao Raffaele, Turi Silvia, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso, 57;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliato "ope legis" in Roma, Via dei Portoghesi,

12;

Cineca Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Seconda Università degli Studi di Napoli Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Sassari non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Davide Cicerone, Chiara Monaca, Daniele Caliendo, Alice Nardi non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

della graduatoria di merito degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2016/2017 - risarcimento danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la costituzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Claudio Vallorani e udito per la parte ricorrente l'Avv. C. Pellegrini Quarantotti.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1 - I ricorrenti in epigrafe hanno sostenuto, presso le università di rispettiva scelta, le prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina ed Odontoiatria per l'anno accademico 2016-2017, conseguendo punteggi non sufficienti per rientrare nel limite dei posti messi a concorso per effetto del c.d. "numero chiuso".

I punteggi riportati dai ricorrenti, infatti, vanno da un massimo di 49,40 (candidati Schiavone e Barone) ad un minimo di 40,50 (candidata Turi) e,

pertanto, non sono risultati utili ad ottenere una collocazione degli interessati in graduatoria, tale da consentirne l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia.

Avverso tale esito negativo e gli atti a carattere generale ad esso connessi i medesimi hanno proposto impugnativa chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, ai fini della loro ammissione ai corsi di laurea presso le Università di rispettivo interesse, per i seguenti motivi:

I - "Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; della Legge n. 264 del 1999; del D.M. n. 546 del 2016 e del D.M. n. 312 del 2016; eccesso di potere sotto svariati profili": parte ricorrente deduce che il concorso è stato illegittimo in ragione del fatto che buona parte delle domande somministrate ai candidati, nel test del 6 settembre 2016, sarebbero state copiate e/o acquisite da manuali di preparazione al test, editi da note società private ovvero da simulatori di esame dell'università, relativi a precedenti test, sia di medicina che di professioni sanitarie;

II – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost., della legge n. 264 del 1999; del D.M. n. 546 del 2016 e dei bandi dell'Università; violazione del principio di segretezza della prova e del principio dell'anonimato; eccesso di potere: l'associazione delle due etichette autoadesive identiche per l'abbinamento tra la prova e la scheda anagrafica del candidato e le stesse operazioni di apposizione delle etichette sui moduli risposte sarebbero avvenute con modalità (delineate dalle previsioni di cui al punto 10 dell'Allegato 1 al D.M. 30.6.2016, n. 546), tali da non garantire l'anonimato delle prove, atteso che, nel corso della consegna delle prove svolte, sarebbe stato facile associare la prova al singolo candidato, semplicemente leggendo il codice alfanumerico presente su scheda anagrafica e modulo risposte corrispondente;

III - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost., della legge n. 264 del 1999; del D.M. n. 546 del 2016 e dei bandi dell'Università; violazione del principio di paternità della prova di

concorso; eccesso di potere: c'è stata verifica dell'identità dei candidati soltanto al momento del loro ingresso in aula ma dopo lo svolgimento della prova; infatti la procedura delineata dal MIUR non prevedeva alcun controllo, da parte dei funzionari addetti, in ordine all'autenticità della firma apposta dai candidati sulla scheda anagrafica; ciò escluderebbe ogni certezza in merito alla paternità dell'elaborato in capo al singolo candidato;

IV- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost., della Direttiva 93/16/CEE e della legge n. 264 del 1999; del D.M. n. 546 del 2016; eccesso di potere, illogicità, violazione del giusto procedimento e dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità; eccesso di potere sotto vari profili: si contesta il criterio di cui all'art. 2 del D.M. n. 546 cit. che prevede che, nella risposta al quesito, si debbano scartare le conclusioni "errate, arbitrarie o meno probabili..."; detto criterio, per come in concreto applicato nella formulazione dei quiz a risposta multipla, avrebbe introdotto un'alea inaccettabile; i quesiti, in taluni casi, sarebbero stati mal formulati, anche con risposta (dichiaratamente esatta ma) fortemente dubbia ovvero con più risposte da ritenere parimenti corrette (ciò è quanto sarebbe accaduto, in particolare, per i quesiti nn. 33 e 49);

V - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost., della legge n. 264 del 1999; del D.M. n. 546 del 2016 e dei bandi dell'Università; violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990; violazione dei principi costituzionali che governano l'azione amministrativa, dell'affidamento e del giusto procedimento: si contesta l'erronea formulazione del quesito n. 16, essendo stato ammesso dal MIUR che le risposte corrette sarebbero state in realtà due (la "A" e la "D"), anziché una soltanto; si censurano i conseguenti provvedimenti adottati in merito dall'Amministrazione;

VI - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost., dell'art. 3 della legge n. 264 del 1999; dell'art. 6-ter del d.lgs. n. 502 del 1992; violazione dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo

Stato e le Regioni del 9.6.2016; eccesso di potere sotto plurimi profili: la determinazione del contingente dei posti messi a bando sarebbe inferiore sia all'offerta formativa proveniente dagli Atenei, sia al fabbisogno produttivo di medici e odontoiatri di cui all'Accordo intervenuto in sede di Conferenza Permanente; si osserva, a conferma di quanto precede, che negli anni passati il numero di posti banditi è stato sempre superiore;

VII - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost., della Direttiva 93/16/CEE e della legge n. 264 del 1999; del D.M. n. 546 del 2016; eccesso di potere sotto molteplici profili: i ricorrenti lamentano che, per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.M. n. 546/2016, non tutti i posti riservati ai candidati non comunitari residenti all'estero sono stati effettivamente coperti e che gli Atenei non hanno provveduto a redistribuire i posti, in origine destinati a tale categoria di extra-comunitari, rimasti vacanti, assegnandoli ai soggetti collocati nella graduatoria nazionale, secondo il punteggio riportato; ad avviso di parte ricorrente, al contrario, la finalità pubblica della programmazione deve essere quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili;

VIII - con l'ottavo e ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano delle situazioni di irregolarità che renderebbero incerta la correttezza delle operazioni di scorrimento, periodicamente disposte dal MIUR rispetto alla graduatoria; alcuni candidati sarebbero stati re-inseriti quando erano risultati esclusi dalle graduatorie pubblicate in precedenza; altri sarebbero stati ammessi a più università; il numero dei posti complessivamente disponibili ha subito continue variazioni.

La sola ricorrente Colantoni Noemi, con atto notificato in data 10.5.2017, ha successivamente proposto motivi aggiunti, rivolti ai medesimi atti impugnati con il ricorso principale, nei seguenti termini:

- primo motivo aggiunto: si lamentano gravi irregolarità che sarebbero avvenute nel corso della prova svoltasi presso l'Università di Roma "La Sapienza", dove è stata verbalizzata, tra le altre cose, la circostanza

dell'apertura erronea di alcuni plichi prima dell'inizio della prova; inoltre, le operazioni di abbinamento tra schede anagrafiche e moduli risposte sarebbero avvenute dinnanzi alla Commissione che, in ragione di ciò, ha potuto riconoscere fisicamente i vari candidati che si avvicendavano nelle operazioni;

- secondo motivo aggiunto: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE; violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 1999; violazione e falsa applicazione del D.M. 30.6.2016, n. 546; eccesso di potere sotto numerosi profili: la sig.ra Colantoni lamenta che non tutti i posti riservati ai candidati non comunitari residenti all'estero sono stati effettivamente coperti e che gli Atenei non hanno poi provveduto a redistribuire i posti vacanti, assegnandoli agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso, depositando la sola relazione difensiva della competente Direzione Generale, con allegazione del verbale del 19.4.2017 da parte della Commissione del tavolo di validazione dei test di accesso e parere del “gruppo di esperti” in merito al quesito n. 16.

L'Amministrazione espone, in particolare, che in realtà molti dei ricorrenti sono decaduti dalla possibilità di entrare in graduatoria non avendo manifestato l'interesse all'immatricolazione nei termini perentori previsti dalla procedura selettiva; in ogni caso nessuno dei ricorrenti supererebbe la c.d. “prova di resistenza” in quanto, sulla base dei dati aggiornati a giugno scorso, anche i candidati meglio classificati tra i ricorrenti si trovano a migliaia di posizioni di distanza dagli ultimi posti della graduatoria nazionale utili per accedere ai corsi.

Con ordinanza n. 7985 del 2017 la Sezione ha fissato la pubblica udienza ordinando, nel contempo, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di

tutti gli inclusi in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione delle informazioni relative alla causa, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza.

In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato documentazione a comprova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, secondo le modalità autorizzate dalla Sezione.

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018, la causa, dopo la discussione, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. - Prima di entrare nell'esame del merito delle censure svolte dai ricorrenti (e delle controdeduzioni di parte pubblica), il Collegio intende chiarire di essere consapevole del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, affinché i ricorsi collettivi (come quello in esame) siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi; di conseguenza anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; pertanto, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l'accoglimento delle istanze degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo

necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Consiglio di Stato sez. IV , 27/01/2015 n.363).

Con riguardo al caso di specie si deve ritenere che ricorrano le condizioni sopra evidenziate (eccezion fatta per il motivo sub 4, su cui vedi quanto di seguito esposto al par. 7 della presente pronuncia). Infatti, con riguardo ai motivi di ricorso sopra esposti, deve ritenersi che vi sia identità: dell'oggetto (essendo impugnati i medesimi atti da tutti i ricorrenti); degli interessi facenti capo ai diversi ricorrenti in epigrafe (tutti non ammessi al corso di laurea in oggetto e aventi di mira la caducazione della procedura nella sua interezza per le ragioni sopra esposte); dei vizi dedotti, che coincidono per tutti i ricorrenti, le cui rispettive posizioni in graduatoria non comportano differenziazioni nella dinamica processuale, trattandosi di vizi attinenti a profili generali ed ugualmente incidenti sulle posizioni dei concorrenti, con riferimento alla determinazione del fabbisogno professionale, alla presenza di quiz non inediti, alla non attribuzione dei punteggi per il quesito 16, alle modalità di svolgimento della prova in generale (in relazione al principio dell'anonimato e alla certificazione della sottoscrizione della scheda anagrafica), al mancato scorrimento in loro favore della graduatoria ai fini dell'assegnazione di posti ancora vacanti, in origine riservati agli extracomunitari; motivi idonei, se fondati, a determinare il travolgimento dell'intera procedura selettiva.

Può quindi concludersi che (motivo quarto a parte) vi è identità delle domande introdotte ed è da escludere ogni conflitto di interessi (anche solo potenziale) tra i diversi ricorrenti, il che induce il Collegio a ritenere il ricorso senz'altro ammissibile.

Ciò precisato, si può ora vagliare la fondatezza del gravame.

3. - Passando ora all'esame del merito della controversia, si rileva che la gran parte dei motivi oggi proposti sono già stati sostanzialmente esaminati e respinti da recenti pronunce dalla Sezione – cfr., tra le altre, le sentenze

nn. 10129/2017; 10130/2017; 10925/2017; 10950/2017; 10962/2017; n. 11314/2017 - le cui argomentazioni, non avendo il Collegio motivo per discostarsene, possono qui richiamarsi integralmente.

4. - Con riguardo al primo motivo - con cui si contesta il carattere non inedito di molti dei quesiti proposti, dei quali si denuncia l'identità con quelli contenuti in pubblicazioni comunemente in commercio - il Collegio osserva quanto segue (cfr. oltre alle precitate sentenze di questa Sezione nn. 10129 e 10130 del 2017, TAR Lazio, sez. III, 2 novembre 2017, n. 10925). La Sezione ritiene che l'argomentazione, benché in effetti, almeno in parte, documentata, non appare sufficiente ad invalidare l'intera procedura, anche se potrebbe essere considerata dall'Amministrazione come inadempienza del CINECA, in rapporto agli obblighi assunti: obblighi che si riferivano, appunto, alla elaborazione di quesiti di volta in volta nuovi, non recepiti dai manuali di cui trattasi (questi ultimi forse redatti, a loro volta, con riferimento a prove somministrate negli anni precedenti).

Contrariamente però a quanto affermato dai ricorrenti, non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l'aver avuto accesso ai manuali e agli eserciziari in questione (ove peraltro erano presenti migliaia di quesiti, impossibili da memorizzare "in toto" anche per il più mnemonico degli studenti) abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti la ricerca di canali di preparazione, a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina. La scelta dell'interessato di accedere all'una o all'altra fonte di studio rientra, a ben vedere, nell'ambito della normale "alea" di un qualsiasi concorso pubblico.

Da ciò consegue l'inaccoglibilità della domanda diretta ad ottenere una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in aumento, in corrispondenza delle domande edite a cui ciascuno dei ricorrenti che non

ha risposto o ha risposto invece in modo errato, essendo inammissibile la richiesta rivolta a questo Giudice di ricostruzione dei risultati della prova di ognuno dei ricorrenti, sulla base di dati meramente ipotetici e non dimostrati (la non utilizzazione delle pubblicazioni da parte dei ricorrenti, la circostanza che ove mai essi avessero consultato una delle pubblicazioni denunciate avrebbero certamente risposto in modo esatto).

Parimenti non è accoglibile, rispetto al vizio dedotto, la domanda di merito volta all'ammissione dei ricorrenti anche in sovrannumero presso gli Atenei di rispettiva preferenza, atteso che, ove il Collegio avesse ritenuto fondato il motivo in esame, ciò avrebbe dovuto condurre all'integrale annullamento della prova per tutti i candidati partecipanti, stante l'impossibilità di ricostruire "ex post" i punteggi rispettivamente spettanti a ciascuno una volta espunti o neutralizzati i quesiti asseritamente "copiati".

Quanto sopra non esclude che, in una prospettiva di maggiore trasparenza, la stessa Amministrazione possa in futuro suggerire testi di preparazione o un archivio pubblico dei quesiti al quale l'Amministrazione potrà attingere in modo esclusivo con salvaguardia della parità (almeno potenziale) delle condizioni di partenza, ma, allo stato degli atti, la censura prospettata appare priva di fondatezza.

5. - Sulla violazione del principio dell'anonimato di cui al motivo sub 2 il Collegio richiama quanto già ampiamente argomentato in modo del tutto pertinente al caso in esame dalla Sezione, con le pronunce nn. 10129, 10130 e 10925 del 2017.

Le regole sullo svolgimento delle operazioni, prescritte dal Ministero alle diverse Università sede delle prove ed al CINECA (quest'ultimo incaricato di attribuire i punteggi ai moduli di risposta, mentre schede anagrafiche, moduli di domanda e fogli di controllo dei plichi restavano in possesso dell'Ateneo) prevedevano che le operazioni di chiusura e riapertura dei plichi sigillati, si svolgessero con adeguata pubblicità nelle singole fasi. Sui moduli di risposta, tuttavia, compaiono due codici alfanumerici: uno

sottostante a quello a barre, era contenuto nell'etichetta, applicata dagli stessi candidati al foglio risposte e alla scheda anagrafica dopo l'espletamento della prova, al momento della consegna; l'altro – già presente sulla scheda – risultava destinato a consentire la riformazione del plico, da attribuire ai singoli concorrenti dopo l'abbinamento con la scheda anagrafica. Entrambi detti codici – o in particolare il primo, connesso alla scheda anagrafica identificativa del concorrente – potendo essere trascritti o memorizzati avrebbero sostanzialmente vanificato, secondo i ricorrenti, il carattere apparentemente anonimo dei moduli di risposta. Quanto sopra, in corrispondenza dell'astratta possibilità di comunicazione del codice stesso, da parte del concorrente interessato, ad uno o più addetti alle fasi di raccolta e controllo dei moduli in questione, e/o di verifica di esattezza delle risposte fornite. Tale non preclusa possibilità, secondo i medesimi ricorrenti, vizierebbe di per sé l'intera procedura.

Il Collegio ha valutato attentamente le argomentazioni, al riguardo spese.

Pur risultando auspicabile, nell'interesse pubblico, una maggiore collaborazione della parte resistente, tuttavia, il Collegio non ravvisa adeguati presupposti per l'annullamento dell'intera procedura sotto il profilo in esame. Non solo, infatti, manca qualsiasi principio di prova su intervenute manipolazioni, che avrebbero rilevanza anche penale, ma le garanzie procedurali previste sembrano escluderne la concreta possibilità, nei limiti delle verifiche affidate a questo Giudice, in tema di legittimità delle procedure amministrative. Non può essere trascurata infatti, in primo luogo, la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso, richiedenti la stesura di elaborati originali rispetto alla verifica di prove a quiz con risposte predeterminate, potendo il favoritismo, nei confronti di un candidato noto, esprimersi nel primo caso con un giudizio discrezionale insindacabile nel merito (con accresciuta necessità di escludere “a priori” ogni possibile riconoscimento), mentre nel secondo l'esito – oggettivamente verificabile anche “ex post” – potrebbe

essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui non si ha alcun riscontro nel caso di specie. Per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, pertanto, la mera, “astratta configurabilità” di violazione del principio di anonimato potrebbe ritenersi invalidante (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28), con riferimento, però, non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato – benché rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” – restare avulso dalle finalità (tutela dell’imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati.

La stessa giurisprudenza sopra richiamata esclude che si debba dimostrare l’effettiva violazione del principio di imparzialità nel caso concreto, ma riconosce che il vizio di procedura è ravvisabile solo in presenza di violazione “non irrilevante” del principio di cui trattasi: appare innegabile, d’altra parte, che la rilevanza in questione debba rapportarsi anche alle concrete modalità procedurali previste (ben diverse da quelle attuali, all’epoca delle pronunce sopra citate). Nella situazione in esame dette modalità – implicanti raccolta e successiva correzione, attraverso lettore ottico, di migliaia di moduli (per i quali il codice alfanumerico, affiancato al codice a barre, costituisce presumibilmente misura di sicurezza, in vista del successivo abbinamento con le schede anagrafiche) – sono state predisposte, ad avviso del Collegio, con il massimo delle possibili garanzie dal d.m. n. 546 del 2016: schede anagrafiche e moduli di risposta dovevano essere depositati infatti – al termine delle prove e in presenza dei commissari di esame – in appositi contenitori, che successivamente sono stati separatamente chiusi, sigillati e controfirmati (anche da concorrenti estratti a sorte); i plichi contenenti i moduli di risposta poi – previa verifica

della relativa integrità – sono stati consegnati al CINECA, che ne ha effettuato la correzione in modo automatico, tramite lettore ottico, in base alle risposte prestabilite da ritenere esatte, alla presenza del responsabile del procedimento o di un delegato dello stesso per ciascuna Università. Non si vede in che modo, risultando le schede disponibili, materialmente, solo in fasi procedurali pubbliche, singoli soggetti avrebbero potuto effettuare la ricerca, la sottrazione e l'alterazione o sostituzione di alcune di esse. In tale contesto, il Collegio ritiene di poter respingere il motivo di gravame in questione, senza ulteriori integrazioni istruttorie, risultando comunque non configurabile una generalizzata, grave penalizzazione di tutti i concorrenti, solo in corrispondenza di verbalizzazioni non puntualmente analitiche (ma comunque sussistenti) per ogni singola fase, di cui si attesta la conformità alle direttive ministeriali.

Per le ragioni sopra esposte il motivo va respinto.

6. – Con riferimento al terzo motivo, con il quale i ricorrenti deducono che le modalità di effettuazione e consegna delle prove adottate dal MIUR non garantirebbero la certezza della paternità della singola prova rispetto a ciascun candidato, il Collegio osserva quanto segue.

La disciplina generale di rango secondario dei concorsi pubblici per le assunzioni nei pubblici impieghi (d.P.R. n. 487/1994), se e in quanto ritenuta applicabile in via analogica alla procedura selettiva per cui è causa (che però non concerne l'accesso ad un pubblico impiego), non impone in nessuna disposizione la sottoscrizione né, tantomeno, le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella compilazione della scheda anagrafica (vedi art. 14 d.P.R. cit.). La previsione della firma autografa appare garanzia sufficiente e adeguata per assicurare la paternità dell'elaborato in capo a chi ha compilato e firmato la scheda anagrafica, apponendo peraltro in prima persona le due etichette adesive aventi identico codice a barre a garanzia del corretto abbinamento. Inoltre, non vengono segnalate da nessuno dei ricorrenti episodi anomali o assenza di

controlli da parte del personale addetto, sicché, anche sotto questo profilo deve escludersi il rischio di scambi di elaborati oggettivamente difficili da realizzare in concreto. Va anche detto che diverse modalità di consegna ipotizzabili, ove ritenute di maggior garanzia per la regolarità della procedura selettiva, non sarebbero neanche esse tali da escludere, in termini assoluti e astratti, episodi di frode, copiatura, scambio ecc. che si potrebbero comunque verificare prima della consegna della prova e della stessa apposizione delle etichette adesive su prova e scheda anagrafica, sicché a seguire il ragionamento di parte ricorrente si potrebbe arrivare ad un “regressus ad infinitum” dove nessun accorgimento sarebbe mai sufficiente ad assicurare la regolarità della prova.

Il motivo, pertanto, deve essere respinto.

7. - Il quarto mezzo deve invece essere dichiarato inammissibile poiché i ricorrenti contestano genericamente - senza indicare, in particolare, la risposta rispettivamente data da ciascuno ai quesiti contestati (e non è escluso che in diversi casi la risposta data di taluni sia stata corrispondente a quella ritenuta corretta dal MIUR) - che lo svolgimento della prova sarebbe stato alterato dalla presenza di domande (quesiti nn. 16, 33 e 49) che avrebbero avuto risposta errata e/o, comunque, dubbia, o con più di una risposta corretta, in contrasto con le regole previste dal richiamato D.M. e dai bandi degli atenei.

I ricorrenti, dopo aver dedotto genericamente che il punteggio della graduatoria sarebbe stato sovvertito dalle modalità non chiare di formulazione dei quesiti, mirano, conseguentemente, ad essere ammessi nei rispettivi atenei. Tuttavia le posizioni di ogni singolo aspirante sono astrattamente e reciprocamente configgenti con quelle di ogni altro candidato, considerato, peraltro, che, nel caso in esame, alcuni dei ricorrenti mirano ad essere ammessi allo stesso ateneo o presso università comunque opzionate nella domanda di partecipazione. La conflittualità potenziale delle posizioni è evidente se si pensa che chi abbia dato una

risposta certamente errata avrebbe interesse ad una neutralizzazione del quesito “tout court”, mentre coloro che abbiano dato una delle risposte da ritenere esatte o plausibili avrebbe interesse ad avere il punteggio migliore, senza neutralizzazione del quesito.

Peraltro i ricorrenti non forniscono alcuna prova di come la neutralizzazione del quesito o, in alternativa, la diversa assegnazione di punteggio alla risposta data dovrebbero incidere sul punteggio finale di ciascuno e, quindi, sulla sua utile collocazione in graduatoria. Di qui un ulteriore profilo di inammissibilità per mancanza della c.d. “prova di resistenza”.

Ed invero, come già sopra osservato, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6222/2004), il ricorso collettivo deroga al principio secondo il quale ogni domanda fondata su interesse legittimo deve essere fatta valere dal singolo titolare della situazione soggettiva con separata azione per cui ai fini della sua ammissibilità, occorre, da un lato, il requisito negativo dell’assenza di conflitto di interessi, dall’altro, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, cioè che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per i medesimi motivi.

8. - Sulle questioni riguardanti il “quesito n. 16”, sollevate da plurimi ricorsi presentati a questo TAR, il Collegio si richiama, con piena condivisione, a quanto già argomentato dalla Sezione con la sentenza del 5.10.2017 n. 10065 (e in molte altre successive), ove si legge che:

“la decisione di “sterilizzare” nel modo descritto il quesito n. 16, regge all’unico vaglio che il Giudice Amministrativo ha il potere di effettuare, ovvero a quello di ragionevolezza. Come più volte evidenziato dalla Sezione in sede cautelare (da ultimo, per tutte, cfr. ordinanza n. 4859\17), è possibile che, in astratto, tale modo di procedere abbia effettivamente potuto favorire coloro che avevano fornito una risposta certamente errata, i

quali, senza la detta “sterilizzazione”, si sarebbero visti decurtare il risultato conseguito di 0,4 punti.

Tuttavia, è altrettanto vero che la scelta contraria non sarebbe stata esente da effetti distorsivi del risultato finale della selezione.

In quel caso, infatti, in presenza di due risposte non errate, una di esse avrebbe comunque dovuto essere considerata tale in sede di correzione, con conseguente decurtazione di 0,4 punti anche a carico di coloro che non infondatamente – come l’attuale ricorrente – avessero ritenuta esatta la risposta “A”.

Per quanto detto sopra, infatti, la scelta di quale avrebbe dovuto essere considerata errata fra le due risposte “A” e “D”, sarebbe stata di per sé arbitraria, proprio perché né l’una né l’altra risposta erano errate.

Inoltre, tale soluzione avrebbe finito per nuocere a coloro che si sono avvalsi della facoltà (prevista dalle regole della selezione) di non indicare risposta alcuna, così da non conseguire punteggio per il quesito, evitando, tuttavia, la penalizzazione di 0,4 punti per la risposta errata; costoro, infatti, pur essendosi ispirati ad una consentita prudenza, avrebbero ricevuto un trattamento peggiore rispetto a chi avesse indicato quella, fra le due risposte “A” e “D”, poi ritenuta arbitrariamente dal MIUR come l’unica esatta (con conseguente attribuzione del tutto “casuale” di 1,5 punti”).

Per tali ragioni anche il quinto motivo va respinto.

9. - Con il sesto mezzo si contesta l’individuazione dei posti disponibili da parte dell’Amministrazione.

La censura non convince.

In primo luogo occorre osservare che l’istruttoria condotta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - piuttosto complessa e articolata, con costituzione di un apposito tavolo tecnico e in accordo con la Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome – rientra in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili

sulla base di una mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, che emergerebbe anche a seguito delle migliaia di immatricolazioni con riserva, ottenute in via giudiziale negli anni precedenti.

Quanto sopra, in assenza di qualsiasi reale riscontro, in merito alle difficoltà organizzative affrontate, in tale contesto, dagli Atenei e ai livelli di formazione conseguenti.

Per quanto concerne la dedotta illegittimità del criterio di selezione, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione, si osserva che il diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali, tutelati dagli articoli 2, 4, 33 e 34 della Costituzione, non escludono limiti – necessariamente di rango legislativo – all'autonomia universitaria, in funzione dell'esigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di standard di formazione minimi, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l'esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute.

Non può, non riconoscersi la necessità di conformare l'accesso alle Facoltà di Medicina alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni. Non ultima infine (ferma restando la priorità delle esigenze sopra indicate) è la finalità di assicurare – anche in considerazione della libera circolazione di professionisti in ambito U.E. – la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi, da commisurare al fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in altri Paesi dell'Unione, operanti in Italia e medici italiani trasferiti in ambito comunitario.

10. - Non può accogliersi neanche il settimo motivo di gravame, concernente la mancata assegnazione dei posti rimasti disponibili presso i

vari Atenei, destinati in origine ai cittadini extracomunitari residenti all'estero.

Per quanto la Sezione abbia recentemente ritenuto legittima la pretesa di alcuni candidati di ottenere, previo scorrimento delle loro rispettive posizioni nella graduatoria nazionale e ove spettante in base al punteggio conseguito, l'assegnazione di posti rimasti vacanti perché inoptati tra quelli in origine destinati a studenti extracomunitari non residenti in UE (TAR Lazio, sez. III, 14 novembre 2017, n. 11314; in precedenza Cons. Stato, Sez. VI: ordinanza n. 2416 del 9.6.2017 e, in tempi più risalenti, sentenza n. 5434 del 10 settembre 2009), va detto che nella specie i ricorrenti sono ben lontani dall'aver superato la "prova di resistenza", intesa come concreta possibilità di ottenere il bene della vita sperato (ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato), sulla base della quale, soltanto, si può fondare un effettivo interesse al ricorso (non trattandosi, in questo caso, di censura meramente demolitoria bensì connotata da evidente intento "pretensivo").

Come rilevato inizialmente, sulla base dei dati forniti da parte ricorrente nessuno dei ricorrenti supera la c.d. "prova di resistenza", non venendo raggiunta da nessuno di loro la soglia dei 50 punti. Tutti i ricorrenti, pertanto, sono ben lontani da livelli di punteggio (superiori ai punti 60) che consentano, previo scorrimento della graduatoria nazionale, di poter aspirare ai pochi posti ancora disponibili presso gli Atenei (vedi Relazione MIUR in atti, pag. 7).

Nel caso deciso dalla Sezione - in cui analoga censura svolta dall'unico ricorrente è stata accolta (TAR Lazio, sez. III, 14 novembre 2017, n. 11312) - il Collegio, tuttavia, ha prima accertato "che vi sono effettive e concrete "chances", per il ricorrente, di accedere in via definitiva al corso di laurea presso la sede da lui optata (Università di Messina), ovvero in subordine, presso altra sede universitaria tra quelle indicate in ordine di preferenza nella domanda di partecipazione a suo tempo presentata. Infatti,

dagli ultimi dati disponibili e allegati da parte ricorrente (risalenti al 30 agosto ultimo scorso) e pur sempre rammentando la fluidità delle informazioni in materia soggette a frequenti aggiornamenti a causa di molteplici fattori “in itinere” (decisioni individuali di singoli candidati come rinunce, scorrimenti successivi della graduatoria nazionale, provvedimenti giurisdizionali incidenti sulle posizioni in graduatoria ecc.), risulta che, da ultimo, vi erano n. 296 posti vacanti nell’ambito delle distinte graduatorie universitarie, destinate a cittadini extracomunitari residenti all’estero, ripartiti tra le diverse Università italiane mentre il ricorrente, per la sua collocazione in graduatoria, dista soltanto 108 posti dall’ultima posizione utile, sicché la riserva dei posti ancora disponibili nel contingente degli extracomunitari potrebbe probabilmente essere capiente. Inoltre, non tutti i soggetti che lo sopravanzano in graduatoria (a differenza sua) hanno indicato tutte le sedi universitarie e deve tenersi conto del fisiologico “tasso di rinuncia” che si aggira, approssimativamente, intorno al 35% (vedi memoria conclusionale ric. 29.8.2017 e relativi allegati)”.

Il motivo deve ritenersi, pertanto, inammissibile per mancato superamento della c.d. “prova di resistenza”.

11. - Da respingere è anche l’ottavo motivo con cui si deducono generiche irregolarità nella formulazione della graduatoria nazionale, senza peraltro fornire alcun elemento probatorio in ordine al modo in cui le asserite irregolarità avrebbero inciso sulle posizioni dei ricorrenti in graduatoria.

12. – Vanno infine dichiarati irricevibili per tardività i motivi aggiunti, in quanto proposti soltanto con atto notificato in data 10.5.2017 avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo (depositato il 16.12.2016). Trattandosi, con riguardo alle presunte irregolarità che sarebbero avvenute nella prova svoltasi presso l’Università di Roma “La Sapienza” (primo motivo agg.), di elementi fattuali che parte ricorrente ritiene di desumere dallo stesso verbale di svolgimento della prova del settembre 2016, è evidente che si tratta di vizio che poteva e doveva essere

dedotto fin dal momento della proposizione del ricorso originario. Quanto al secondo motivo aggiunto, nel quale si ritorna sul tema della mancata utilizzazione dei posti ancora disponibili (già) spettanti agli extracomunitari residenti all'estero, esso è, oltre che tardivo, infondato per le ragioni poc' anzi esposte (vedi par. 10).

13. In conclusione: il ricorso deve essere respinto in quanto infondato per le ragioni sopra ampiamente esposte; i motivi aggiunti (proposti, peraltro, dalla sola sig.ra Colantoni Noemi) sono da dichiarare irricevibili per tardività.

Le spese possono essere interamente compensate fra tutte le parti in ragione della novità e della complessità della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- respinge il ricorso;
- dichiara irricevibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Daniele Dongiovanni**

## IL SEGRETARIO